

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI P O R D E N O N E

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bertoia Cesare, Bianchettin Donatella, Marchiori Alberto, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi.
Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana Basso, Vice Segretario generale

DELIBERA N. 84 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°9 del 26/09/2017

Decreto Legislativo 175/2016 - art. 24: ricognizione delle partecipazioni detenute dalla CCIAA di Pordenone e determinazioni conseguenti

Il Presidente ricorda che la Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), prorogando al 31.12.2014 il termine per la dismissione delle società partecipate contenuto nella legge 244/2007, aveva offerto alle amministrazioni detentrici di partecipazioni societarie una transitoria opportunità per dismettere le partecipazioni stesse.

Sulla scorta di tale normativa, la Camera di Commercio di Pordenone nel corso del 2014 aveva deliberato (delibere n. 24 e 100/2014) di procedere ad alcune dismissioni di partecipate, ritenute non strettamente necessarie ai sensi della norma sopra citata.

Successivamente, la Legge 190/2014 era intervenuta nuovamente in materia di partecipazioni pubbliche prevedendo, all'articolo 1, comma 611, che le Camere di Commercio avviassero a decorrere dall'1.1.2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31.12.2015. Sempre l'articolo 1, comma 612, aveva stabilito che entro il 31 marzo 2015 fosse definito ed approvato un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie corredato da apposita relazione tecnica, con l'esposizione in dettaglio delle modalità e tempi di attuazione del piano stesso e dei risparmi da conseguire.

Ottemperando a tale prescrizione, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici, era stata proposto e adottato dalla Giunta, con delibera n. 17 del 26.03.2015, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, corredato della relazione tecnica.

Tale Piano era stato in seguito aggiornato con delibera di Giunta n. 105 del 26.11.2015. Il 22.03.2016 era stata approvata, con delibera n. 23, la relazione sui risultati conseguiti prevista dall'articolo 1, comma 612, L. 190/2014, inviata poi alla Corte dei conti.

Il Presidente continua informando che sulla G.U. del 8/9/2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23.09.2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale prevede, all'articolo 24, una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso; per tale revisione straordinaria, era stato inizialmente previsto un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della norma, termine poi prorogato al 30 settembre 2017 con decreto legislativo n. 100/2017 .

L'articolo 24 specifica che ciascuna PA deve effettuare, con provvedimento motivato che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, individuando quelle che devono essere alienate in quanto non rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 4 e 20 del medesimo decreto 175.

La normativa prevede, altresì, al citato articolo 20, un'analisi annuale del riassetto complessivo delle società partecipate da effettuarsi entro il 31 dicembre, predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto.

Relativamente alla revisione straordinaria, le PA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, richiamato dall'articolo 24, potranno mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4, sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

L'articolo 24 richiama altresì il comma 2 dell'articolo 20, che stabilisce che i piani di razionalizzazione debbano essere adottati qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per il triennio 2017/2019 la soglia è di 500.000,00 euro);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il Presidente informa inoltre che il 18 novembre 2016 era pervenuta una circolare di Unioncamere che, dopo una serie di considerazioni, chiariva che le ipotesi di dismissione di partecipazioni deliberate ai sensi della Legge di stabilità 2015, la Legge 190/2014, vanno nuovamente sottoposte ad approvazione da parte della Giunta sulla base dei criteri, in parte difforni dai precedenti, fissati dall'articolo 24 del T.U. 175/2016.

Si rende dunque necessaria una nuova valutazione delle singole partecipazioni detenute in società da parte della Camera di Commercio di Pordenone. La nuova valutazione non riguarda Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, per la quale si ritiene valida ed efficace la dismissione legale deliberata nel 2014, ai sensi della Legge 147/2013.

Il Presidente informa altresì che Unioncamere, nell'ottica di agevolare le Camere di commercio per il lavoro da svolgere per le Società di sistema, ha fornito delle bozze di schede di analisi nonché un documento di riepilogo normativo generale.

Tutto ciò considerato, il Presidente illustra le schede ricognitive predisposte dagli uffici, evidenziando che i Consiglieri sono invitati a esprimere le proprie considerazioni in un'ottica strategica.

Al termine viene lasciata la parola ai consiglieri al fine di raccogliere osservazioni ed eventuali proposte.

LA GIUNTA

Udito l'esposto del relatore;

Richiamato il vigente Decreto Legislativo 175/2016;

Richiamata la Legge 580/1993, così come modificata con Decreto Legislativo 219/2016;

Richiamato il vigente regolamento della Giunta;

Visto l'esito della votazione di seguito riportato, all'unanimità,

n. presenti	7
n. astenuti	0
n. contrari	0
n. favorevoli	7

D E L I B E R A

- a) di approvare l'allegata ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute in società da parte della Camera di Commercio di Pordenone prevista dall'articolo 24 del D. Lgs. 175/2016, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge 190/2014 (allegato n. 1 del presente provvedimento, di cui forma parte integrante);
- b) di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero Economia e Finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.